

Plausi e resistenze al riformismo giurisdizionale di monsignor Antonio Albergati, collettore apostolico in Lisbona [*]

Fabio Vecchi

1. *Introduzione. Riformismo moderno ed equitativo di monsignor Antonio Albergati nell'amministrazione di giustizia nel Tribunale della collettoria di Lisbona.*

Il Tribunale della collettoria, ufficio ancora assai attivo nella Spagna e Portogallo seicenteschi, richiedeva timonieri decisi, pronti alla difesa delle prerogative ecclesiastiche e al vivace confronto con l'assolutismo regio¹. Queste doti caratteriali si ritrovano con frequenza nei collettori apostolici in molte occasioni ritenuti responsabili di abusi sul patrimonio, ma in altrettante circostanze vittime, loro per primi, di angherie e soprusi².

* In Diritto e Religioni, Anno III, 6 (2008/2), L.Pellegrini ed., Cosenza, , pp.567-600.

¹ Riguardo al tema dell'assolutismo trionfante in Europa ed ai connotati di contrasto interpotestatico in chiave antipapale, cfr. ROLAND MOUSNIER, *Teorici e critici dell'assolutismo*, in *Storia del mondo moderno*, IV, *La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent'anni (1610-1648)*, (a cura di John Phillips COOPER), Cambridge University Press, Garzanti, Milano, 1971, pp.110-112. Descrive come una: "*guerra sem tregoas declarada*" il rapporto tra monarchia filippina e collettore apostolico, CANDIDO MENDES DE ALMEIDA, *Direito ecclesiastico brasileiro antigo e moderno*, I/I, B.L.Garnier, Rio de Janeiro, 1866, p.329.

² Basti qui rammentare la vicenda degli interdetti su Lisbona, lanciati da Ottavio Accoromboni e da Lorenzo Tramallo, o l'espulsione dal Regno del collettore Alessandro Castracani e le tensioni ingenerate tra Roma e Madrid. Cfr. sul tema, LUDWIG VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, Roma, 1930, Vol XIII, p.741.

L'Archivio Segreto Vaticano conserva svariati documenti sul conflitto di giurisdizione tra collettori e Ministri di giustizia regi, circa processi di temporalità, denunce di beni e legati

I tratti di un'indole battagliera ma anche la saggezza nell'amministrare le cose umane, l'intuizione della necessità di innovare per uniformare, anche quando lo spirito di riforma intenda rimodellare istituti di antica origine e di recente decadimento, si ravvisano in Antonio Albergati. Eletto vescovo di Bisceglie il 3 agosto 1609 e di lì a breve inviato in impegnative missioni internazionali nel cuore dell'Europa, l'Albergati è una sensibilità riformista e innovatrice.

Le sue istanze di modernità emergono istantanee e costantemente si ripropongono con il procedere degli incarichi e nella produzione letteraria: è riformista quando, in veste di nunzio apostolico, nel programma elaborato per la Chiesa tedesca, in quel principato ecclesiastico di Colonia nel quale è attivo negli anni tra il 1610 ed il 1621, scriverà un «*De Germanica Ecclesiae infirmitate ac medela...considerationes viginti*»; è riformista di quell'intransigenza appassionata propria dell'uomo di Chiesa, volto a tutelare con fermezza i missionari inviati nei vasti territori di dominio coloniale del Regno di Portogallo³; è riformista dotato della lungimiranza propria del giurista avveduto, in sintonia con la realtà sociale in cui opera quando, in veste di collettore apostolico in Lisbona, dove giunge nel marzo del 1622 si confronta con gli ufficiali regi e con alti giudici del Regno, che sfida con lo strumento della scomunica -come nel caso del giudice Custodio de Figueredo- al rispetto delle prerogative della Chiesa; ed è riformista nelle sue personali osservazioni, trascritte in una Istruzione pensata ad uso del suo successore, Giovanni Battista Pallotta; né questa nitida linea di condotta trova smentita nei documenti qui proposti, nei quali il tema delle controversie giurisdizionali⁴ tra i Due Fori, il laico e l'ecclesiastico, nel XVII secolo -argomento principe nella storia del sistema dei rapporti tra le due Potestà- si confonde con profili di dettaglio tecnico, relativi agli spogli beneficiari. Ed è qui

pii, appelli per abuso al foro laico, interdetti e scomuniche verso sudditi della Corona portoghese: screzi di maggior gravità che conducevano all'espulsione del collettore e del suo uditore dal Regno.

³ *Notizie e memorie diverse concernenti la Nunziatura di Colonia (1610-1621) e Collettorie de' spogli di Portogallo (1621-1624), raccolte da mons. Antonio Albergati, vescovo di Bisceglie, in Codice Corsiniano, vol. 495. 39. B.4, Biblioteca Corsiniana, Roma. Per il medesimo periodo, v. W.REINHARD, Nuntius A.Albergati, im Auftrage der Görres – Gesellschaft, Paderborn, 1972.*

⁴ ANTONIO ALBERGATI, *Decreta pro tribunali apostolico Ulyssiponensi*, Lisbona, 1622.

che spirito riformista ed *humanitas* si stemperano, nelle dispense da accordare in deroga agli esosi prelievi fiscali ed alle relative procedure di un tribunale incatenato a ritmi e regole medioevali⁵.

I documenti qui di seguito proposti descrivono la natura dell'uomo. Di più, sono attestazioni di merito e di considerazione personale. Così, deve concludersi per i «*Sedici Apuntamentos*» di Filippo IV ad uso dei suoi ministri, per indicare regole di buona convivenza tra i due Fori: un decalogo che eleva le intuizioni moderne e lo spirito di equità di monsignor Albergati a modello per i magistrati laici del Portogallo. Quale giudizio critico potrebbe opporsi ad una visione tanto realistica delle circostanze e capace di anteporre al diffuso malcostume criteri di merito e capacità, un'organizzazione equilibrata, neutrale e rappresentativa degli uffici di giustizia, una misura non opprimente ma umanizzata del vorace sistema di tassazione, pur necessario a sostenere la pesante macchina burocratica?

Di tali esigenze l'Albergati espone un dettagliato quadro al cardinal Ludovisi in una missiva del marzo 1623, ad un anno appena dal suo stabilimento effettivo a Lisbona. Non si traggono specifiche avvertenze nei rapporti epistolari tra il collettore ed i suoi referenti porporati di Roma. Notizie indirette si apprendono, invece, dai documenti apostolici rivolti o riguardanti il suo successore. Si allude tanto all'*Istruzione* diretta da Urbano VIII al Pallotta, quanto ai carteggi tra quest'ultimo ed il cardinal Barberini⁶.

Ma specialmente nella *Scrittura aggiornata all'Istruzione* del menzionato Pontefice è possibile ricavare una inequivocabile difformità di vedute tra il collettore e papa Maffeo Barberini. Quelle notazioni aggiunte dal protesoriere apostolico formulano una censura senza appello alla riforma caldeggiata dall'Albergati: una riforma che -si sostiene- non andava attuata perché causa di danno all'erario della Camera apostolica e, per di più, illegittima a causa di un intrinseco difetto di competenza del suo autore. In quella scrittura è enunciato in

⁵ Cfr. MARIO ROSA, voce *Albergati Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Treccani, Roma, 1960, p.615 ss.; vedi anche LUDWIG VON PASTOR, *Storia dei Papi* cit., Vol. XIII, pp.112-113.

⁶ FABIO VECCHI, *Il carteggio tra Mons. Giovanni Battista Pallotta, Collettore apostolico di Portogallo, e la Corte romana*, in *Forum Canonicum*, Universidade Catolica Portuguesa editora, Lisbona, Vol. II, 2/2007, pp. In partic. Appendice, Docc. nn.IX e X.

sintesi il *vademecum* programmatico dei criteri di gestione e di riscossione delle imposte nella finanza temporale di Urbano VIII⁷. A quell'immobilismo politico, a quella refrattarietà allo spirito di innovazione, così necessario in un lasso storico che segna la sospensione pericolosa del dialogo concordatario con la corona filippina⁸ e la perniciosa crisi congiunturale dell'economia iberica, un tempo florida, si oppone anche il Pallotta. Ma il contrasto tra burocrazia romana e concretezza del funzionario apostolico a capo della speciale giurisdizione fiscale è insanabile. C'è di mezzo una concezione dei rapporti e dei poteri della Chiesa *in temporalibus* che non ha ancora concluso il suo lungo corso di mutazione e le cui dinamiche attingono energie non solo alla fonte delle dottrine bellarminiane ed alle tensioni del post-tridentino, ma anche alla ragione economica⁹; c'è di mezzo, insomma, l'organizzazione della Chiesa e la sua intrinseca capacità di riformarsi: momenti e forze sostenuti da ritmi e ragioni di sviluppo assai diverse dalle consuete dinamiche statuali¹⁰.

2. Gli «Apuntamentos» per i governatori del Re, circa il Tribunale della collettoria, ossia sedici regole auree di accomodamento per la pacifica convivenza

⁷ ENRICO STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Giuffrè, Milano, 1985, pp.98-99.

⁸ Non è fuor di luogo rammemorare, in proposito, le parole del Pastor riguardo alla politica concordataria attuabile nella temperie regalista della monarchia spagnola. Quanto ai tentativi della Spagna di affrancarsi dalla riserva apostolica sui «vacabili», infatti, bisognerà attendere molti anni fin quando, l'11 gennaio 1753, Ferdinando VI e Benedetto XIV concludono un concordato dopo che: «...da più di una generazione, cinque papi e due re non avevano trovato un punto d'accordo». Così, LUDWIG VON PASTOR, *Storia dei Papi* cit., Vol. XVI, pp.54 ss.

⁹ PIERO BELLINI, *Prospettazione ideologica e realtà politica della «potestas ecclesiae in temporalibus»*, Edizione Universitaria, Ferrara, 1975, pp.153 ss.

¹⁰ Sulle relazioni Stato-Chiesa in Portogallo nel periodo qui esaminato, DAMIAO PERES-ELEUTERIO CERDEIRA, *História de Portugal, Tercera Época (1557-1640)*, V, Barcelos, 1933; *História de Portugal* (diretto da José MATTOSO), *No alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, Vol. III, ed. Estampa, 1993; JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÃO, *História de Portugal (1580-1640)*, IV, Verbo ed., Lisboa, 1978, in partic. sull'amministrazione del potere centrale, pp.251 ss.; FORTUNATO DE ALMEIDA, *História de Portugal (1580-1816)*, IV, Coimbra, 1926, pp.66-138.

tra i «Due Fori». I «ventitré capi d'aggravio» sulle immunità ecclesiastiche nell'Istruzione a monsignor Giovan Battista Pallotta. -

Alcuni riferimenti temporali, come la menzione di un Breve di Giulio III confermato da Leone X e specialmente il richiamo ad osservare la riforma del Tribunale ecclesiastico disegnata da monsignor Albergati, aiutano a stabilire la data di spedizione della lettera-*memorandum* di Filippo IV, re di Spagna e Portogallo, attorno all'anno 1624¹¹.

Questi «*Apuntamentos*» indirizzati a Francesco Vaspinto, una sorta di «decalogo» che il sovrano redige ad uso dei suoi governatori, valgono ad illustrare le coordinate assunte in politica ecclesiastica¹² e rappresentano un utile tassello dei molteplici nessi giurisdizionali tra le due supreme potestà dello Stato e della Chiesa nell'età a ridosso della Controriforma. Dal tono e dagli argomenti trattati, ma soprattutto dal fatto che le «regole» sarebbero state oggetto di una «trattativa», di un negoziato tra le Parti, si trae la sicura stabilità dei fondamentali istituti del regalismo (diritto di regio patronato¹³, esercizio di appello per abuso, etc.) e che la permanenza della potestà «concorrente» del tribunale ecclesiastico, sebbene interclusa da un imponente apparato di tribunali laici, era ancora una condizione implicitamente legittimata dal sistema¹⁴. Il

¹¹ *Apuntamenti che li SS.ri Gov.ri per ordine di S.M.tà ordinarono al S.re Fran.co Vaspinto che trattasse co' il Collett.re per buon governo del suo Tribunale, e per evitar querele, in Archivio Segreto Vaticano (in seguito ASV), Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, "1624. Mons.Albergati e Pallotta, lettere originali del Collettore in Portogallo alla Segreteria (dal 20.I.1624 al 28.XII.1624) ff.153 recto-154 verso. Doc. trascritto in Appendice, n.1.*

¹² La politica regalista di Filippo IV non si espone certo a prevenzioni ideologiche: questo confermano la ricerca mistica del sovrano e le sue frequentazioni. Illuminante sul punto, la lunga corrispondenza (dal 1643) con la francescana Maria de Jèsus d'Agrada e la presenza a corte di Calderòn de La Barca, il grande letterato e membro del Terz'ordine francescano, come cappellano d'onore. Si veda in proposito REGIS BERTRAND, *Les modeles de vie chrétienne*, pp.854-855 e C.MICHEL, *Le christianisme dans les arts*, p.1055, entrambi in *Histoire du Christianisme (sous la direction de J.M. Mayeur – C. e L. Petri – A.Vauchez – M.Venard)*, IX, *L'Age de raison (1620-1750)*, Desclée, Paris, 1997.

¹³ JORGE DE CABEDO, *De Patronatibus Ecclesiarum Regiae Coronae Regni Lusitani*, Antuerpia, 1648; BENTO CARDOSO OSORIO, *Praxis de Patronatu Regio*, Lerso ed., Lisboa, 1736; FRANCISCO SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de Regia Protectione*, Avisson ed., Lugduni, 1669.

¹⁴ E' qui il caso di ricordare alcuni istituti giurisdizionali nati sotto l'egida del potere regio,

Regno ispano-lusitano si proclamava campione dell'ortodossia cattolico-confessionista ma subiva fatalmente le istanze cesaropapiste. L'affermazione dei poteri sovrani del principe è il segnale dell'atmosfera assolutista ed il moltiplicarsi della Carte regie dei sovrani filippini a contenimento delle esuberanze fiscali dei collettori nel corso del XVII secolo ne è conseguenza in ordine alle questioni interne¹⁵ quanto, nei rapporti internazionali, lo sarà l'adozione dei trattati coloniali¹⁶.

La voce giurisdicente di tale potestà sovrana -il «*Desembargo do Paço*»- intende affermare alcune competenze ma vi provvede indirettamente, con un'azione di rimessa che si uniforma alle aspettative ecclesiastiche; le pretese regie non manifestano ostilità, non adottano mezzi di pesante ingerenza ma di controllo nelle cose della Chiesa, e sono propense ad un'azione di compromesso, di negoziato, in forma anche più pronunciata di quanto non sia in altri Stati europei del tempo¹⁷.

Nel complesso degli «*Apuntamentos*», in ultima analisi, si ricava un dato diffusivo negli Stati cattolici o più direttamente influenzati dall'orbita romana: la resistenza della concezione dualistica medievale che assegna a due potestà giudicanti distinte per natura e fini, il governo di una identica umanità attraverso

come il tribunale della «*Mesa de Consciencia*», inteso a correggere le decisioni emesse dai tribunali ecclesiastici e voluto da João III, nel 1532. D'altro canto, gli interessi del Portogallo anche nelle colonie comportavano l'effetto di affiancare al preesistente diritto di attrarre sotto la propria autorità temporale la giurisdizione ecclesiastica, tramite l'esercizio del «*recurso a Coroa*», una parallela estensione del «*real padroado*» anche in Brasile, in Africa ed in Asia, con l'esercizio di un diritto pieno nella giurisdizione spirituale e nella presentazione dei benefici. Cfr. MARC VENARD, *Religion et politique: des chrétiens divisés*, in *Histoire du Christianisme* cit., p.142.

¹⁵ FORTUNATO DE ALMEIDA, *Historia da Igreja em Portugal*, II, Portucalense editora, Porto-Lisboa, 1971, pp.126 ss.

¹⁶ JOAO FERREIRA BORGES DE CASTRO, *Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Publicos celebrados entre a Coroa de Portugal e as mais Potencias desde 1640 até o presente*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1856.

¹⁷ «...ci riferiamo, ad esempio, agli economati sui benefici vacanti (funzionanti nel Milanese e in Sardegna), ai consiglieri *in iure* e ai Revisori dei brevi nella Repubblica Veneta, alla Segreteria del Real Diritto della Toscana, al Cancelliere regio e apostolico di Sardegna, al Giudice della Regia Monarchia di Sicilia etc...». Così, GAETANO CATALANO-FEDERICO MARTINO, *Potestà civile e autorità spirituale in Italia nei secoli della Riforma e controriforma*, Milano, 1984, p.13.

un correttivo, *l'ius reformandi* sovrano¹⁸. Tale strumento di intervento organizzativo nelle mani dello Stato e volto al buon funzionamento degli istituti ecclesiastici, traspare nella richiesta avanzata dal monarca, che «...*le persone, alle quali si avranno da commettere le cause siano di molta soddisfatt.ne e Lettere...*» (1° Ap.), ed esprime il desiderio di garanzia nella formazione dottrinale ad esercitare degnamente, sia in senso etico che intellettuale, l'amministrazione della giustizia. L'Albergati aggiunge a queste aspettative la¹⁹ neutralità del giudice e la terzietà nel conflitto di interessi vantabili da quanti siano collaboratori del processo a vario titolo e funzione: la richiesta al 16° *Apuntamento* che i funzionari del Tribunale -i «*Notari della Legatia*»²⁰- siano scelti dal collettore tra il personale non ecclesiastico -i «*secolari*»- risponde a siffatta logica.

Dal documento in esame si trae, dunque, il disegno di una coordinazione tra i due Fori, in quanto il collettore è «...*servito di comunicar co' S.S.ri Gov.ri essi lo avvertiranno di quello conviene*»²¹.

Suona come raccomandazione e non come imposizione al collettore un'ulteriore richiesta sulle qualità personali dei magistrati: quella di evitare che giudici possano essere «*Cristiani nuovi*».

Circostanza assai delicata, perché gli ebrei «*conversos*» alla fede cattolica (fin dal 1496) avevano acquisito posizioni di riguardo nella società portoghese, via via risalendo la china censitaria, tanto che sotto il regno di Filippo IV essi

¹⁸ GAETANO CATALANO-FEDERICO MARTINO, *Ivi*, p.14.

¹⁹ Sul punto offre inequivoci spunti, *l'Istruzione à Mons Palata, Collettore nel Regno di Portugallo*, in *Raccolta di diverse relazioni et istruzioni appartenenti alla Corte di Roma, Vol.II, ff. 48 recto-63 verso*, presso l'Archivio dell'Archiginnasio di Bologna, Sala Manoscritti e rari. Stato del documento: cartaceo, in fol. (mm.298 x 218), sec. XVII, di ff. 151 non num., legato in cartone, con la dicitura sul dorso: «*Raccolta / Relazioni / Il' Segant. Antica 53, Provenienza dal Fondo Hercolani, ff. 58 recto*» (in seguito *Istruzione*).

²⁰ GAETANO MORONI, nel suo celebre *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (Vol. IV, Indici), espone un esauriente quadro dell'estensione burocratica e della conseguente vastissima applicazione dei notari addetti agli uffici ed organi di Curia. Appaiono notari alle dipendenze della Camera apostolica, della Curia Capitolina, del Vicariato di Roma etc., Cfr. GUGLIELMO FELICI, voce *Notaio*, in *Enciclopedia Cattolica*, VIII, CdV-Roma, 1952, coll.1955-1957.

²¹ ASV, *Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f.153 recto*.

costituiscono il nerbo attivo della finanza, dell'attività bancaria e commerciale. La lettera regia soggiace alle condizioni di contenimento di una classe emergente, tant'è che e sebbene nel 1605 l'estensione dell'Inquisizione spagnola nel regno lusitano avesse reso più difficile l'esistenza ai «*crístiaõs novos*», la Santa Sede aveva sopito le tensioni con un perdono generale che aveva rafforzato le garanzie di libertà dei nuovi convertiti²².

Per l'applicazione delle spese processuali e delle commissioni negoziali la preghiera del sovrano è la moderazione fiscale da parte del collettore e si rammenta l'uso delle tasse che «*...si faceva in tempo de Ser.mi Legati de Latere di q.to Regno*» (2° Ap.)²³.

Un'indicazione eloquente di quale fosse l'andazzo dei costumi processuali è nel 4° *Apuntamiento*, laddove il sovrano suggerisce «*che si osservi la Riforma che fece Monsig.r Albergati in quel che tocca a' gli Offitiali della Legatia, e tasse delle spedit.ni atteso che q.to era avanti molto corrotto*»²⁴. In linea con la letteratura critica del tempo che ha negli scritti polemici di Bartolomè Pérez e Miguel de la Barreda le più sonore voci di denuncia degli abusi fiscali dei tribunali ecclesiastici nel XVI secolo²⁵, la richiesta regia di osservare e sostenere la riforma dell'Albergati, sia per quanto attiene le competenze degli Ufficiali della Legazia,

²² La questione ebbe notevoli risvolti. Basti il riferimento all'applicazione delle visite diocesane introdotte dal Concilio di Trento in Spagna e in Portogallo, espressamente dedicate al controllo dei cd. «giudaizzati», i convertiti a forza, la cui tendenza a riabbracciare la fede e gli antichi costumi, non erano affatto sopite. Vedasi ADRIANO PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001, p.108. Per un quadro storico, MARIO TEDESCHI, *Cristiani, ebrei e musulmani nel basso Medioevo spagnolo*, Giappichelli, Torino, 1996.

²³ Circa i *Legati a latere*, EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, UTET, Torino, 1893, p.265 e spec. 272 ss., che sottolinea il carattere principalmente diplomatico di detti cardinali, fin dal XVI secolo, a capo di nunziature stabili, muniti di speciali e rilevanti poteri d'ambito ecclesiastico, con il *placet* del monarca territoriale. Si veda anche, diffusamente, la voce *Legado (apostolicos)*, in *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana*, XXIX, Madrid, 1916, pp.1399 ss.

²⁴ ASV, *Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f.153 verso*.

²⁵ QUINTIN ALDEA, *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII. Ideario político-ecclesiastico*, Santander, Comillas, 1961; JUSTO FERNANDEZ ALONSO, voce *Colectoria apostolica*, in Q.Aldea-T.Marin-J.Vives, *Diccionario de Historia Ecclesiastica de España*, I, Instituto E.Florez, Madrid, 1972, p.448.

sia per il farraginoso e vessatorio sistema di tassazioni e prelievi, non solo descrive la decadenza dei costumi, ma conferma l'intenzione del sovrano di mantenere l'antico principio ispiratore del dualismo giurisdizionale, non evidenziandosi alcun concreto sentimento antiecclesiastico, né l'intenzione politica di comprimere l'autorità del giudice della Chiesa, quando questi non si intromettesse nella sfera di sovranità della Corona.

Gli elementi della riforma del rito condivisi e sostenuti da Filippo IV privilegiano, evidentemente, la riduzione delle tasse ed un diverso orientamento dei tecnicismi processuali canonici. A simili problemi si può ovviare intervenendo sui meccanismi dilatori del rito ed alleggerendo gli strumenti formali di notifica e comunicazione sull'andamento delle attività processuali. Con tale intendimento, il decalogo regio suggerisce sia data preferenza all'impiego di semplici dispacci, in luogo delle costose provvisioni (5° Ap.) e all'aggiunta di semplici atti petitori d'appello, anziché far luogo a nuovi rescritti, nelle normali fasi interlocutorie che si alternano nel corso del giudizio «...*ch'è grande abuso, spesa, e dilat.ne che fa le cause ecclesiastiche immortali, di che si sentono molti lamenti*» (6° Ap.).

Gli atti di spedizione delle carte processuali, insieme con l'attività materiale dei giudici, costituiscono le maggiori voci di spesa, ma non sembra corretto al re ragguagliare il valore economico della causa uniformandolo unicamente alla «*qualità delle parti*», al censo di appartenenza, perché ne sarebbe pregiudicata la causa nel suo valore oggettivo ed il *petitum* della trattazione, la cui complessità permette di attribuire adeguato rilievo dell'attività intellettuale profusa per giungere alla verità solutoria del caso (7° Ap.).

Il 9° *Apuntamento* insiste nuovamente sulle condizioni per assicurare una pacifica convivenza tra Fori; vi si afferma l'opportunità «*che no' si conosca nessuna causa in prima istanza e solam.te si faccia in grado di appellatione*». L'intervento cognitivo del tribunale laico, dunque, è confermato, ma potrà promuoversi solo in una fase matura del rito fino a quel momento «*coram iudice Ecclesiae*», nel grado, appunto, «*di appellatione*»²⁶.

²⁶ La regola, in realtà, solleva ulteriori questioni di giurisdizione e si pone in contrasto con le disposizioni apostoliche circa le competenze del collettore. Dall'*Istruzione f.52 recto* si trae infatti che: «*La prima causa conforme la disposizione al Concilio Tridentino sono degli Ordinarij: Quelle, che per appellatione saranno introdotte nel Tribunale di VS., habbi ella*

Il «*favor Ecclesiae*» del sovrano cattolico concorre in forma antagonista con la volontà di affermazione del cesaropapismo principesco, attraverso quel *ius appellationis* appena sopra accennato, ed un più espansivo atto di conferma della potestà sovrana, che intende manifestarsi nella sua benignità e magnanima tolleranza²⁷. Sicché se gli «*Apuntamentos*» valgono a confermare questa impressione, nel Regno portoghese non sembra potersi affermare l'applicazione di un *ius reformandi* statutale in senso stretto, invasivo, sistematico, perché il sovrano si limita ad osservare la bontà delle riforme utili a migliorare il funzionamento degli istituti ecclesiastici e correggerne gli «abusi», senza entrare nel merito delle competenze e nel cuore delle motivazioni che sostengono, ancora, quell'esercizio di potere giurisdizionale²⁸.

Tracce evidenti di un diverso sentire, tuttavia, appaiono negli «*Apuntamentos*» 8°, 9° e 11° nei quali, in diversa misura, il sovrano si impone d'autorità al collettore, contrapponendosi anche frontalmente al dettato innovatore dei decreti tridentini e delle successive disposizioni apostoliche²⁹.

Non altra interpretazione che faccia risaltare l'intromissione del re nello speciale rapporto tra collettore e prelati del suo Regno, può ricavarsi tanto dall'8° *Apuntamento*, secondo il quale la facoltà di visita resa dal collettore apostolico ai rappresentanti della Chiesa territoriale –vescovi, capitoli e religiosi– necessita del regio acconsentimento: un *placet* che vale come benevola, ma pur sempre discrezionale, elargizione di un permesso; altrettanto si arguisce e meglio si apprende dall'11° *Apuntamento*, per il quale l'avvertenza è inequivocabile a: «*che no' s'intrometta il Colett.re nel governo ordinario delle Religioni, e lasci fare a' loro Prelati conforme' alla Regola, e constitut.e di d.e Religioni*». Che -a

cura, che sijno accuratam.te conosciute...».

²⁷ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, VI, 1997, pp.20 ss.

²⁸ Non a caso la Corona corse ai ripari con l'istituzione, nel 1631, di una *Junta Grande* con il compito di comporre le questioni di natura ecclesiastica e di ricevere le contestazioni civili contro i cd. «abusi di Roma». Espressione novella del miglior regalismo, il tribunale era presieduto da Antonio de Sotomajor, il confessore di Filippo IV. Cfr. sul punto, MARC VENARD, *Religion et politique: des chrétiens divisés*, in *Histoire du Christianisme* cit., p.141

²⁹ Opposte conclusioni si possono trarre infatti dall'*Istruzione*, ff.53 verso, che, riguardo alle competenze del Collettore sui Religiosi, dice: «*Sopra di questi si dà a VS. la med.a autorità, che hanno li Nuntij Apostolici*». Un potere da gestire con equilibrio, tuttavia, per «*..non dar occasione à Ministri Regij di ricorrere alla Sede Apostolica per la moderatione di quella...».*

testimonianza delle più plateali asserzioni giurisdizionaliste- è come dire: a ciascuno il governo della propria Chiesa nazionale³⁰.

Altri *dictat* regi sono in realtà condizioni ben note alla Chiesa di Roma, già oggetto di precorsi accomodamenti e di norme definite nelle Carte regie di inizio XVII secolo. Il divieto della nomina di subcollettori in Portogallo³¹ non è certo una novità e non sembra potersi intendere come un atto invasivo nei confronti della Chiesa, quanto, invece, come un provvedimento di tutela degli interessi economici della Corona affinché il flusso dei patrimoni ecclesiastici non prenda il largo verso le casse della Camera apostolica.

Il principio della conservazione dello *status quo ante*, nei rapporti di buon vicinato tra i due Fori trova l'inoppugnabile conferma nei tre seguenti *Apuntamentos* ispirati alla convergenza di intenti e all'appianamento dei contrasti insorti in sede di giustizia. Nel caso che «*nascano differenze*» nel giudizio il principio del dibattito interlocutorio tra l'auditore della collettoria ed il giudice del *Desembargo do Paço* da conservare ed estendere nelle condizioni che ne favoriscano il massimo sviluppo «*...per trattar, e disputar la materia, e pigliarsi risolut.ne più accertata...*», prevede che all'auditore sia offerta una completa garanzia di libertà nel contraddittorio e l'obbligo di «*...ogni dovuto buon trattame.to*» (13° Ap.)³². E nel caso che al contrasto non segua la pacifica comprensione tra i Fori, saranno vietati provvedimenti di censura verso l'operato della collettoria se non ne sarà data previa giustificazione al collettore e non sia intervenuto un preliminare intendimento tra questi ed il re (14° Ap.). Analogo accorgimento, in rispetto di precorsi brevi apostolici di Leone X, nel caso la censura sia «*contro alcun populo*» (15° Ap.).

La richiesta di atti processuali espressa dal Foro laico sia fatta per formale domanda: questo afferma il 12° *Apuntamento*, nel quale la domanda di giustizia avanzata dalla parte, indistintamente all'uno o altro giudice, ha come scopo ultimo quello di evitare il patimento di giustizia «*...perché in altra maniera patirà*

³⁰ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f.154 recto.

³¹ Istruzione, ff.58 verso: «*...non avendo luoco lo spoglio in Portogallo...*».

³² ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f.154 verso.

la giustizia di una delle parti dal che può nascere grande scrupolo di coscienza»³³, ma non si fa cenno ad uno screzio istituzionale tra i due tribunali e ad un conflitto che, pur eventuale, si intende abbia sede interamente nel «foro interno» della coscienza individuale.

Riguardato nell'insieme, il decalogo regio va apprezzato per le molteplici chiavi interpretative e la sua rilettura politica ne giustifica lo scopo di accomodamento degli interessi in gioco.

La convivenza tra Fori, beninteso, non era mai stata un rapporto indolore. Un passaggio dell'«Istruzione» al Pallotta documenta lo stato reale dei fatti. Ci basti la notizia seguente: «*Mons. Albergati mandò qui nota di ventitré Capi d'aggravij che sono fatti all'immunità della Chiesa dalla Corte secolare, de quali si dà Coppia a' VS. acciòche unitamente col Nunzio ella possa trattarne col Ré in Madrid, o' lasciar ben in strutto il med.o Nunzio, quando VS. giudicasse opportuno il riconoscere prima da' sé medesima la verità de' fatti presupposti»³⁴ Gli «Apuntamentos» sovrani, dunque, vanno interpretati per quello che intendevano essere: un atto di negoziazione con la Chiesa nel quale si tracciano regole di convivenza in materia di libertà giurisdizionale e si eleggono a modello le personalità sensibili, riformiste, attente al mutare dei tempi e delle circostanze. Caratteri che in più occasioni si ritrovano chiari nell'operato di monsignor Albergati.*

3. I progetti riformisti espressi dall'Albergati al cardinal Ludovisi circa il processo canonico celebrato nel Tribunale della collettorìa.

Nella lettera spedita al Cardinale Ludovisi³⁵, il 4 marzo 1623, Albergati espone con grande lucidità le impressioni sullo stato nel quale versava il Tribunale

³³ *Ivi*, f.154 recto.

³⁴ *Istruzione*, f.55 recto.

³⁵ Il Cardinale Lodovico Ludovisi, è ordinato Camerario da Gregorio XV il 14 maggio 1621, in *Bullarium Romanum*, t.XII (1611-1623), pp.520 ss. Sul vasto patrimonio di cui detto porporato era titolare, ENRICO STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento* cit., pp.207 ss.

apostolico di Lisbona, e l'intenzione di procedere ad una riforma radicale di ampio spettro³⁶.

Lo scritto descrive l'organico: «*Oltre l'Auditore ed il Coll.re vi sono 24 Ecc.ci posti in dignità Portughesi alli quali è stato sempre solito di committersi le cause Apostoliche...*»³⁷. Ben lontano dal principio di precostituzione del «giudice naturale», il Tribunale del collettore è teatro di innumerevoli singolarità. Irregolari potevano senz'altro intendersi le modalità attraverso le quali avveniva l'affidamento delle cause e la mancanza di verifiche e controlli d'ufficio sul costume, divenuto stabile, di delegare i procedimenti agli assessori «*...che volevano*», senza criteri oggettivi di nomina, nell'assoluta discrezionalità; analoghe valutazioni valgono per la formazione delle sentenze, che questi «*davano... come li pareva, senza renderene conto al Coll.re...*»³⁸.

I giudici sono di nazione giudaica: per l'Albergati ciò è inopportuno perché alimenta scontentezze nei confronti dei «*Christiani vecchi*». Questione che va inquadrata nel contesto sociale del Portogallo, durante il Regno filippino, nel quale l'emancipazione dei «*conversos*» origina fatalmente competizioni e frustrazioni nei sudditi di fede cattolica. Rivalsa etnica e prevenzione nei confronti di una classe sociale rapidamente pervenuta a funzioni di amministrazione della giustizia³⁹.

Il documento evidenzia uno scarsissimo sentimento di considerazione personale e professionale verso tali giudici «*essendo poco stimati...*»: un apprezzamento che sembrerebbe doversi collegare con la sostanziale debolezza delle funzioni dell'auditore e dell'autonomia del suo tribunale.

Il meccanismo processuale di incardinazione della causa sino ad ora in uso manifestava seri limiti.

L'alto rischio di attrazione delle cause al Foro laico concorrente obbligava il collettore ad occuparsene: questo intervento «*ad adiuvandum*» veniva tuttavia

³⁶ Lettera di Mons. Collettore Antonio Albergati al cardinal Ludovisi, del 3 marzo 1623. La lettera è trascritta in Appendice, Doc. n.2.

³⁷ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f. 78 recto.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÃO, *Historia cit.*, pp.322 ss.

inteso come un atto di salvataggio e di preferenzialità gratuita del collettore verso la nuova classe di giudici ed era accolto con risentimento. L'equilibrio su cui si reggeva il concorso tra i due Fori, riflesso dal dualismo istituzionale della potestà spirituale e temporale subiva, in tal modo, continue scosse.

Albergati traccia un quadro anche più raccapricciante dei rapporti intercorrenti tra il Tribunale dell'auditore e le corti dei vescovi. Le lamentele dei prelati segnalano il radicamento dello stato di anarchia giurisdizionale nei tribunali diocesani di prima istanza e la scarsa volontà di assoggettamento alle prescrizioni tridentine: «...L'Auditore in() poi era sempre esposto a' calunniosità nelle allocuzioni e lamenti delli Vescovi, et Arcivescovi et altri li quali havendo tutte le loro Cong.ni con che governavano li sui christi e li loro Tribunali, si sentivano gravati, quando delli Aud.ri () nuovi in q.ti di() erano tanto facilm.te revocate le loro sentenze»⁴⁰.

Albergati intende porre freno a tale anarchia istituzionale che finiva per indebolire l'autorità del «tribunale degli spogli» ed indirizza l'azione di revisione su alcuni elementi: distrarre le cause dai giudici nazionali di Portogallo e ridurre il numero dei componenti inserendo un criterio di merito e di capacità: «...Ho fatto scelta delli più dotti di q.ta Città»⁴¹. Tale provvedimento sembra, tra l'altro, essere sollecitato dalle critiche manifestate a Paolo V dai magistrati della Corona portoghese⁴².

Quanto alla formazione delle sentenze, Albergati impone che detti giudici ed i loro delegati «...non possono più correre a' briglia sciolta» e vengano assoggettati a più rigidi meccanismi di controllo e regolamentazione della procedura che governa la formulazione della decisione.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f. 79 recto.

⁴² Questo ci attesta l'Istruzione, ff.58 recto-58 verso: «Le continue doglianze fatte sino in tempo di Papa Paulo V° g.ta/ mem.a da' Ministri Regij, che nel Tribunale della Legazia/ si desse luoco ad ogni sorte di Persone senza distinzione di nascita,/ di Litteratura, e di costumi, diedero materia a' Mons. di Bisegli di/ fare una Congregatione di tutti i Ministri del Tribunale, comprensivi anco=/ ra di Avvocati, e di Scrivani, nella quale ha stabilito il numero e fatta/ la scelta de migliori, con haver ancora decretato che per l'avvenire/ non vi si ammetta alcuno senza diligente inquisizione, sopra la/ sua nascita, litteratura, e costumi. Troverà VS., questa forma mes=/ sa in pratica e penso sia bene mantenerla per riputazione/ del Tribunale, quando ella non avesse urgente cagione d'al=/terarla e rimoverla.».

Le sentenze andranno proposte nella Congregazione interessata, l'organo giudicante collegiale istituito dall'Albergati medesimo. Detta Congregazione dovrebbe colmare un vuoto istituzionale, con l'introduzione di un organo *ad hoc* competente per le cause di appellazione e limiterebbe il potere dei magistrati portoghesi: «*non potendosi livar in tutto le cause delli Portughesi, almeno ristringersi in parti col () d'una Cong.ne*»⁴³.

La riforma del rito estende le competenze giurisdizionali del Nunzio al quale viene attribuita la facoltà di selezionare le cause che potranno proporsi dall'auditore in Congregazione.

L'introduzione dell'organo della Congregazione vale a riequilibrare la giurisdizione, con profitto dell'equità processuale. Albergati vuole sradicare il potere insindacabile che i consultori hanno acquisito con l'autonomia del loro tribunale, nel quale possono esprimere il giudizio sulla causa con voto decisivo (e non semplicemente consultivo): «*...si che iud.[ica]ndo che si facesse ingiust.[izia] o' torto alle parti, lo ci provederei*»⁴⁴.

Queste nuove regole circa le modalità di voto ed il valore (consultivo o decisivo) dello stesso, a seconda della provenienza della causa vanno ben intese: esse non rispondono semplicemente a criteri quantitativi, ma inducono ad introdurre nel rito principi equitativi finora assenti e relativi alla garanzia di serenità dei giudici. La possibilità di sostituirli nel caso di manifesta lesione del principio di autonomia di giudizio risponde a tale esigenza: «*...sono sei ordinarij e due straordinarij, li quali entrano nel luogo degli altri quando tal volta uno è allegato sospetto*».

Coerente, il principio di segretezza del voto «*...Giurano di non propalar li voti degli altri*», da intendere come regola di discrezione nell'evitare di divulgare disinvoltamente le decisioni abbracciate dal tribunale. Novità anche circa lo *status* -non più intangibile- dei giudici, giacché: «*...li consultori sono amovibili ad nutu*»⁴⁵; revisionati, altresì, il numero dei componenti collegiali e le regole

⁴³ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f.78 verso.

⁴⁴ Ivi, f. 79 recto.

⁴⁵ Ibidem.

deontologiche in processo. Gli onorari ai consultori sono convogliati in un fondo comune così da rendere più agevole la corresponsione mensile dello stipendio.

Quanto agli obblighi della Congregazione, le sarà vietato di procedere alla pubblicazione degli Scritti del Tribunale se ciò comporti inconvenienti al corretto andamento del processo. Egualmente, la Congregazione dovrà contenere i tempi processuali e non sovraccaricare le parti di spese improprie e gravose «...bastando dire che quando le parti (), non riclamano, e l'approvano, è segno che la grattia è utile»⁴⁶.

Le sentenze non potranno sopportare ulteriori appelli, qualora le parti in causa abbiano accettato il giudizio di prima istanza. Con ciò Albergati tende ad ottenere due risultati: ridurre le spese e le lungaggini processuali e rafforzare il potere dell'ufficio, eliminando ulteriori gradi del giudizio, contraendo la fase di gravame che non sia quella di «appellazione» di fronte all'auditore.

La convergenza di consensi sulle novità apportate al processo nel tribunale fiscale è documentata dal suo autore: afferma l'Albergati che la riprova della bontà della riforma processuale è attestata dall'accettazione del modello di rito da parte dei medesimi ufficiali regi. Un gradimento da non sottovalutare, tenuto conto che da quel pulpito si ergevano frequentemente censori severi, pronti ad opporre critiche serrate all'operato del collettore⁴⁷.

4. Ulteriori specifiche innovazioni introdotte da detto collettore nella citata «Istruzione» e riguardanti i tribunali degli Ordini militari; la condotta dei religiosi nei conventi; le immunità doganali ecclesiastiche; i provvedimenti di sgravio nelle cause matrimoniali in favore dei disagiati e dei cd. «inter mere pauperes».

Molti fattori concorrono ad individuare nel carattere di monsignor Albergati gli elementi d'un uomo battagliero, concreto, attivo, pronto a correggere e innovare, sia negli istituti processuali che nell'organizzazione della Chiesa

⁴⁶ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, f. 79 verso.

⁴⁷ *Ibidem*.

territoriale⁴⁸. Dalla menzionata «*Istruzione*» al suo successore si ricavano importanti notizie circa il Tribunale delle legazia⁴⁹, e sulle ragioni che avevano indotto il prelado ai provvedimenti riformisti che le «...*continue doglianze*» di cui si è fatto cenno più sopra avevano reso improcrastinabili⁵⁰.

All'Albergati si deve l'istituzione del Vicariato apostolico nelle colonie portoghesi d'Africa⁵¹; a lui, l'erezione di collegi cattolici nel Regno di Congo⁵², che attestano l'avvicinamento di quelle lontane culture alla fede cattolica, suggellato dal desiderio espresso dal re d'Angola -effetto della potenza del proselitismo missionario- «*di ricevere il Santo Batesimo...*»⁵³. A lui si deve la fermezza dei rimedi trattati con ricorso diretto al Re ed ai suoi ministri, nei confronti di priori, abati e religiosi del Portogallo i quali, adducendo il pretesto della subordinazione dei patrimoni ecclesiastici al regio patronato, danneggiavano gli interessi della Sede apostolica nella collazione dei benefici e nelle vacanze⁵⁴.

⁴⁸ Basti ricordare l'impegno del prelado nelle missioni cattoliche nelle colonie portoghesi di Congo, Indie Orientali, Isole di Capo Verde e Angola. Proprio in Angola la circostanza del conflitto e successiva scomunica del Governatore portoghese, J.Correa, per le violenze commesse sui missionari, indica ancora una volta lo spirito indomito del Vescovo di Bisceglie. Cfr. MARIO ROSA, voce *Albergati Antonio*, cit., p.615 ss.

⁴⁹ GAETANO MORONI, voce *Tribunale*, in *Dizionario* cit., LXXX, Venezia, 1856, pp.104 ss., spec. p.120 ss.

⁵⁰ Si confronti la nota n.42.

⁵¹ *Istruzione*, f.49 verso.

⁵² *Ivi*, ff.50 verso-51 recto. Sulle notevoli iniziative missionarie in Angola e Congo, ai principi del Seicento, v. PHILIPPE DENIS, *L'Afrique*, in *Histoire du Christianisme* cit., pp.743 ss.

⁵³ *Istruzione*, f.51 recto. L'espansione del cattolicesimo in Angola e l'organizzazione della Chiesa sotto un vescovo con il favore della Corona portoghese, è riferito dal Moroni: «...*il cristianesimo non (fu) mai adottato nel regno di Angola, è professato soltanto nelle terre che dipendono dal Regno di Portogallo*». Quanto all'organizzazione della Chiesa: «...*il vescovo di Angola era prima di Congo ed i portoghesi come quelli che nell'anno 1484 scopersero il Regno di Congo nell'Etiopia sotto il Re Giovanni II, si presero l'arbitrio, circa la metà del sec. XVI, di trasferire ad Angola la residenza del vescovo (...) Clemente VII (...) ad istanza di Filippo II, quando dominava sul Portogallo, eresse San Salvatore metropoli del Regno di Congo, in sede vescovile, unendola a quella di Angola, ed ambedue dichiarolle suffraganee di Lisbona, riservando al Re la nomina de' vescovi, e dei canonici delle due cattedrali...*». Cfr. GAETANO MORONI, voce *Angola (Angolen.)*, in *Dizionario* cit., I, Venezia, 1840, pp.85 ss.

⁵⁴ *Istruzione*, f.53 recto.

Peculiari relazioni giurisdizionali intercorrono tra il Conservatore degli ordini militari ed i vescovi. In tali rapporti, infatti, il collettore era tenuto ad interporre in caso di conflitto e placare le acque dagli «*accidenti poco convenevoli*»⁵⁵. Sta di fatto che gli ordini cavallereschi in Portogallo -gli Evora-Avis, i São Tiago e quello di Cristo- si caratterizzavano per una forte connotazione militare-religiosa frammista a componenti nazionalistiche e nobiliari sintetizzate dalla «*limpieza de sangre*» richiesta agli adepti negli Statuti⁵⁶.

Questi elementi, uniti ad una potenza economica per i vasti possedimenti elargiti fino dal 1100 per atto di gratificazione della regina Teresa di Portogallo, esaltavano gli Ordini⁵⁷. I loro Statuti prevedevano regole per la nomina di commendatori, per le rendite delle commende e per l'amministrazione della giustizia⁵⁸. Forse per questa forte identità i sovrani lusitani avevano manifestato rigore verso gli Ordini, fin dalla remota «nazionalizzazione» dei beni dei templari, ordinata da re Dinis di Portogallo (1310 circa) per evitare che detti patrimoni subissero l'incameramento ecclesiastico, altri e più rigorosi provvedimenti si sarebbero succeduti nel corso della loro tormentata storia⁵⁹.

Il Conservatore dei tre ordini militari di Portogallo esercita ancora nel XVII secolo una certa autorevolezza. Questi può vantare il titolo di Gran maestro «*...in virtù del Privilegio Apostolico...*» e sebbene abbia una competenza ristretta alle sole «*cause di manifesta violenza*» intercorse tra i cavalieri e gli ecclesiastici o i civili, gli è riconosciuta la potestà di appellare direttamente il Tribunale della legazia⁶⁰. In tali condizioni, il ruolo arbitrale rimesso al collettore ne esalta politicamente l'ufficio.

⁵⁵ *Ivi*, f.53 verso.

⁵⁶ Avverte di non confondere gli ordini religioso-militari con quelli cavallereschi JOHN EDWARDS, *Storia dell'Inquisizione*, Mondadori, Milano, 2006, p.11 ss e p.116.

⁵⁷ ALAIN DEMURGER, *I cavalieri di Cristo. Gli ordini religioso-militari del medioevo. XI-XVI secolo*, Garzanti, Milano, 2004, pp.52-53 e 177. LUIS PIRES DE CARVALHO, *Enucleationes Ordinum Militarium*, 2 Voll., Lisboa, 1710.

⁵⁸ EMMA SOLANO-RUIZ, *La orden de Calatrava en el siglo XV*, Universidad de Sevilla ed., Sevilla, 1978, p.308 ss.

⁵⁹ L'espansione coloniale del Portogallo, culminata nel 1600, completa l'assorbimento degli ordini cavallereschi nel quadro della monarchia. Cfr. ALAIN DEMURGER, *Op. cit.*, pp.304-305.

⁶⁰ *Istruzione*, f.57 verso.

La questione della condotta dei religiosi nei conventi è argomento dibattuto nelle sessioni conciliari tridentine. L'osservanza disciplinare non aveva segnato progressi ed i documenti del collettore indicano le gravi difficoltà ad attuare le prescrizioni canoniche e ad opporsi a «...*quel mortifero contagio [che] penetra sino né Chiostri...*»⁶¹. L'«*Istruzione*» richiama spesso la morigeratezza dei costumi e il rispetto della regola conventuale, ma la consapevolezza dei tanti ostacoli che si frappongono all'attuazione di un ritorno a modelli di vita consoni alla scelta dell'apostolato, un ritorno che sarà confermato solo dal tempo e dall'osservanza stretta della disciplina, è ben chiara: «*Mons. di Bisegli fece alcune riforme in questa materia di Religiosi, e di Monache, e s' l'havranno incominciato a' mettersi in pratica, l'esperienza scoprirà a' VS. il bene, e male, che portano et in qual parte meritino d'esser mantenute, o' corrette a' beneficio de Monasterij, et de' Religiosi* »⁶².

Anche in materia di balzelli l'Albergati si imbatte in molti ostacoli. Con la pubblicazione di un monitorio sulle pressioni fiscali esercitate dagli ufficiali regi sul clero: «...*per fargli l'imposizioni sopra beni Ecc.li, e le Gabelle del vino, della Carne, et del Sale, et altro contro l'immunità...*»⁶³, il collettore ottiene l'intervento del Sovrano affinché da parte dei «...*Doganieri...si sospendesse...dall'iniqua pretensione*»; rassicurazioni che, tuttavia, restano parole vane all'orecchio degli ufficiali regi.

La più lungimirante revisione del rito con rilievo sociale, riguarda gli interventi in soccorso dei disagiati con le «*facoltà di dispensare in quarto grado inter mere pauperes*» con un indulto vigente limitatamente sui collettori di Portogallo⁶⁴. Il provvedimento poggia su taluni elementi ritenuti di interesse da quella medesima Curia romana che, per altro verso, non mancherà di censurare le misure fiscali adottate dell'Albergati. Il prelado sottolinea come le dispense sugli

⁶¹ ADRIANO PROSPERI, *Il Concilio di Trento* cit., pp.75 e spec. 89, dove si osserva che la questione non trovò soluzione nemmeno in quella autorevole sede conciliare. FABIO VECCHI, *Le Istruzioni impartite da Urbano VIII a Monsignor Giovanni Battista Pallotta, Collettore apostolico nel Regno di Portogallo*, *Il Diritto Ecclesiastico.*, pp.

⁶² *Istruzione*, f.54 recto.

⁶³ *Ivi*, f.55 verso.

⁶⁴ *Ivi*, f.58 recto.

sgravi fiscali a favore dei diseredati debbano essere sostenute dal concorso di tre condizioni: per la dichiarazione di povertà, ci si affidi unicamente ai vicari generali, in quanto i vicari foranei per gli interessi economici cui sono soggetti, sono «*le più volte Gente non degna di molta fede...*»⁶⁵; in secondo luogo, si intenda per povertà lo stato miserabile, ossia quello di una «*...povertà,/ la quale, acciò sia capace della grazia, deve essere di quella sorte,/ che possiede poco, o' niente, come quella di Persone chiamate/ miserabili, non potendosi in altra maniera verificare le parole,/ mere pauperes*»⁶⁶; infine, che l'accertamento di detta condizione economica sia puntuale nei confronti dei figli *sub patria potestate*, i quali non potranno intendersi alla lettera «*mere' pauperes*», quand'anche sprovvisti di peculio della casata, siano sostenuti da un «*...Padre facultoso*»⁶⁷.

Risulterà interessante, in ultimo, avvertire della comunanza di opinioni tra l'Albergati ed il Pallotta, sull'opportunità di adottare i provvedimenti qui esposti. Il Pallotta non ne fa mistero, anche a costo di suscitare disappunti con Roma, in una lettera spedita il 7 settembre 1624 al cardinal Barberini; nella missiva il collettore conferma la personale convinzione della doverosità di dispensare nelle cause matrimoniali le «*...vere miserabiles personas, que proprijs labore et industria tun' vivunt*»: un segnale tangibile di sensibilità dettato dalla presa d'atto di contingenze che sarebbe stato grave sottovalutare⁶⁸.

5. *Lo stato della giurisdizione nelle valutazioni manifestate dal Pallotta al cardinal Barberini sul caso processuale di Custodio de Figueredo, giudice del Tribunale de los Fertos del Rey.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ ASV. Segr. Stato. Portogallo, Vol.15, f.85 recto. Per ulteriori ragguagli di dettaglio sui rapporti del Pallotta con la Curia romana, cfr. FABIO VECCHI, *Il carteggio tra Mons. Giovanni Battista Pallotta cit.*, pp.

Il documento che si esaminerà di seguito espone le vicende connesse, in modo diretto ed indiretto, alla scomunica lanciata da monsignor Albergati all'indirizzo di Custodio de Figueredo, Giudice del tribunale de *los Fertos del Rey* «...che sono quelli che si trovano come per revis.ne le cause et sent.e di q.to Tribunale»⁶⁹. Si tratta di una missiva spedita al cardinal Barberini per fornire aggiornamenti a Roma sullo stato della controversia nella quale era incorso il menzionato alto magistrato portoghese: questione con evidenti implicazioni sui rapporti giurisdizionali tra le due potestà e, per questo, utile tassello a ricomporre il più vasto quadro nel quale l'Albergati aveva introdotto le sue riforme. Monsignor Pallotta non si addentra qui in specifiche valutazioni sull'opportunità della riforma del processo, ma -ed è ciò che rileva di più- dimostra la piena adesione alle scelte abbracciate dal suo predecessore sul percorso da seguire nel governo della causa giudiziaria. Le frizioni che si sviluppano tra le due autorità nel corso dei mesi, rivelano una causa ostica ed un più estensivo confronto di posizioni tra poteri costituiti. Le osservazioni tratteggiate nella missiva sono illuminanti sulla consapevolezza maturata dal Pallotta riguardo alla sofferenza di un Tribunale apostolico sempre meno tollerato dai governatori della Corona. I provvedimenti di riforma dell'Albergati appaiono così al successore, misure di modernizzazione assai appropriate per un Tribunale bisognoso di snellimento, di maggior professionalità dell'organico giudicante e, soprattutto, di un temperamento della fiscalità che con la zavorra di infiniti balzelli inquinava il rito, soffocava le parti e manifestava indifferenza verso le congiunture economiche del tempo.

Quanto al caso in discussione, nessun problema di sostanza per la richiesta di assoluzione dell'alto togato: la questione, semmai, nasce dall'opportunità di non soprassedere con leggerezza al rispetto delle procedure ordinarie e alla disponibilità delle carte processuali che formano l'apparato probatorio della causa.

Il de Figueredo intende ottenere una riabilitazione completa, agli occhi della collettività. Ragioni di calcolo sovrastano la spontaneità di facciata della petizione insistentemente implorata. Una riabilitazione senza clamori «...cioè che

⁶⁹ Lettera di Mons. Collettore G.B.Pallotta al cardinal Barberini, del 26 settembre 1624. ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15 ff.148 recto-150 verso. La missiva è riportata in Appendice, Doc. n.3.

privatam.te et in secreto potesse essere assoluto...»⁷⁰ ma con i vantaggi conseguenti ad una riammissione ufficiale in seno alla Chiesa, che valesse come un pubblico riscatto civile. Monsignor Pallotta, che non mostra speciali riserve o impedimenti sotterranei alla concessione del perdono apostolico, chiede unicamente il rispetto delle forme rituali, ed a questa logica formale soggiace la condizione che la necessaria richiesta scritta provenga direttamente dal de Figueredo. La petizione, a tutta evidenza, non è elemento di pura forma: in essa risiede il rispetto implicito dell'autorità del Tribunale apostolico e nessun compromesso può distorcerne il senso. L'unica variabile è nelle modalità della richiesta da parte dell'interessato. Ed è precisamente su tali formalità che si vanno impiantando le resistenze tra il collettore ed il de Figueredo. Sembra questa conclusione potersi trarre dall'intromissione di altri autorevoli personalità prossime agli ambienti della Corona, il cui intervento è inteso a favorire la composizione del contrasto che andava assumendo i toni di un confronto personale tra i due personaggi principali. Un confronto nel quale le posizioni di principio dominano sulle regole rituali.

È così che il Cancelliere maggiore, Val Pinto, si attiva personalmente recando la petizione che il Collettore aveva richiesto in rispetto delle forme processuali canoniche: *«Sarà in circa un mese fa che li S.ri Gover.ri mandarono da me il S. Fran.co Val Pinto Cancell.re Magg.re del Regno a farmi domandare l'assolut.ne per il Figueredo»⁷¹.*

I rilievi del Pallotta sulla questione esprimono altri profili di sostanza: il rispetto della produzione dell'istanza secondo le forme canoniche⁷² sarebbe valsa come seria rassicurazione del sincero ravvedimento o, per lo meno, della sua affidabilità sul riconoscimento dell'autorità del Tribunale ecclesiastico e delle sue sentenze: *«...perche domandando l'assolut.ne io esprimei che stando cosi' () pativa molto detrimento; era necess~ ch'egli mostrasse riconoscer l'obligo che*

⁷⁰ ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, ff.148 recto.

⁷¹ Ibidem.

⁷² *«Circa la petizione doveva di farla esso in nome di lui per ord.e suo et de S.ri Gover.ri...() che era necess.~ apparisse la sua istanza»* ASV, Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, ff.148 verso.

haveva di obidir alle sent.e di q.to Tribunale, perche a me costasse ch'egli avesse la disposit.ne necess.a per conseguire l'assolut.ne...»⁷³.

Questo sembra essere il nocciolo della questione, ben oltre l'intimo ravvedimento di un'anima recuperata alla navicella di Pietro: è in gioco la necessità di non transigere sulla vigenza nel Regno portoghese delle sentenze emesse da un tribunale ecclesiastico, quand'anche incidenti su un suddito della Corona, per quanto alto fosse il suo rango sociale.

Le circostanze non propriamente edificanti sul trafugamento delle carte processuali in possesso dell'auditore della collettorìa non sembra avessero pregiudicato irreparabilmente l'intenzione di mantenere in vita il rapporto dialettico. Di certo, appare legittima la richiesta formulata dal collettore circa la restituzione delle carte del processo originale: la lettera attesta l'interessante andamento del contraddittorio del Foro laico che interveniva in rappresentanza del de Figueredo. La linea che intende seguire poggia su un'asciutta tesi difensiva mirante a giustificare l'impossibilità del giudice di addurre in processo la documentazione richiesta: «...et fu risoluto che la petit.ne si accomodasse, ma quanto alla restit.ne del processo originale, che questa non stava in potere del Figueredo, essendoci decreto del Desembargo del Palazzo che non si restituissero, che però circa questi si andasse per la via ord.ria, et int.to non essendo Figueredo scom.to per la detent.ne del processo originale, né essendo in suo potere la restit.ne no' se la doveva ritardare l'assolut.ne et co' questa risposta venne il Pinto»⁷⁴.

Quanto alle motivazioni espresse sul punto in risposta da parte del collettore, la lettera è un funambolismo diplomatico: non volendo pregiudicare la buona volontà dei giudici laici del *Desembrago* all'utile composizione del caso, il Pallotta non solo accetta il loro diniego alla concessione delle carte, ma giustifica anche la poco ortodossa situazione che obbligava il tribunale ecclesiastico a restare nel buio della fase di cognizione istruttoria e nell'ignoranza delle ragioni logiche che avevano condotto la causa sino a quel punto. Poco o nulla si dice, poi delle modalità brigantesche con le quali gli ufficiali regi si erano impadroniti della

⁷³ *Ivi*, ff.148 verso-149 recto.

⁷⁴ *Ibidem*, f.149 recto.

documentazione: circostanza della quale avrebbe fatto le spese, in concreto, lo scrivano del tribunale, materiale depositario dei carteggi di gravame.

Nella missiva sono spiegate con chiarezza le ragioni squisitamente politiche su cui il collettore si era orientato, ma l'evitare il turbamento della quiete pubblica sembra, a conti fatti, solo una componente, e neppure quella principale, del complesso quadro. Domina, sul tutto, la fermezza del collettore: «...*Conclusi che le ragioni dette et altre che più lungam.te si discorsero io no' haverei concessa assolut.ne a Figueredo, se no' mi veniva restituito il processo originale, et che se il Desembargo stimava lecito con ragione ritener li processi del tribunale () ancor che si mettesse in ritiro la quiete universale, molto più era lecito a me co' ragione tanto chiara ritener l'assolut.ne a Figueredo per fuggir la turbat.ne della quiete com.e*»⁷⁵.

Resta l'interrogativo dell'improvvisa cedevolezza del Tribunale del *Desembargo* verso le richieste del collettore, il quale provide all'agognata assoluzione secondo le procedure ordinarie di rito⁷⁶.

Lo scritto accenna, infine, alla causa dei cd. «Scomunicati di Cintra», ancora sottolineando la questione del conflitto di giurisdizione e la difficoltà di operarne il contenimento: «*et se bene e' gran disvantaggio per noi esserci sent.e di Tribunali Regij co' le quali han dichiarate le sue censure per ingiuste et nulle...*»⁷⁷. Il collettore, per quanto aduso alle accortezze diplomatiche ed al dosaggio sapiente delle controversie, non avrebbe potuto sorvolare, infatti, sul debordare di competenza del tribunale laico nelle questioni di natura ecclesiastica; a maggior titolo non avrebbe potuto sottovalutare sentenze intese a sostenere l'invalidità giuridica delle censure ecclesiastiche.

⁷⁵ *Ivi*, f.150 recto.

⁷⁶ «*Finalm.te hanno havuto per bene rimandarmi li processi, et accetti l'assolut.ne in forma () consueta, co' dispaccio ordinario alla presenza di molti...*», *Ibidem*.

⁷⁷ *Ivi*, f.150 verso.

6. *Resistenze e riserve della Corte di Roma sulle riforme fiscali e giurisdizionali introdotte dall'Albergati, con speciale riferimento alla "Scrittura aggiornata" aggiunta alla sopraccitata "Istruzione"*.

Quanto la Curia romana governata da Urbano VIII fosse maldisposta ad accogliere provvedimenti di riforma fiscale dei collettori, si ricava senza ombra di dubbio dal medesimo testo dell'«*Istruzione*» al Pallotta. Le riserve alla creazione della Congregazione di giustizia riguardano, in realtà, eminentemente i profili fiscali collegati, e non propriamente la lesa autorità dei «Ministri inferiori». Il documento informa che l'Albergati «*mandò copia di d.a Riforma*» a Roma: il collettore doveva dunque nutrire una fondata aspettativa nell'ottenimento di un *placet*, un assenso da poter gestire e riproporre in seconda battuta nel confronto ininterrotto con i ministri regi.

V'è un'ulteriore informazione di rilievo: «*...fu ordinato a' Mons. istesso di Bisegli, che revocasse tal riforma...*». Roma, dunque, sembra non approvare affatto il riformismo dell'Albergati e glie ne dà motivazione: «*restringendosi [l'autorità] per quelli di giusti e consueti emolumenti del Colettore, e gli interessi della Camera...*»⁷⁸. A questo punto il collettore, aduso al contraddittorio, disattende l'indicazione di Curia tutta concentrata su ragioni di cassa e, controbattendo sul medesimo terreno, replica: «*...che la riforma risultava a' maggior utile della Camera poiché/ per mezzo d'essa si toglievano via alcuni impedimenti posti da' Mi-/nistri Regij all'esazioni Camerali di gran momento*».

Vi sono, evidentemente, ragioni di ordine giurisdizionale -ma anche il quotidiano quieto vivere- che inducono l'Albergati a non indietreggiare nel suo progetto riformista. La Curia romana, tuttavia, non intende tollerare personalismi e vuole evitare ulteriori insubordinazioni da parte dei collettori.

Se ne ha un chiaro segno nei toni sbrigativi con i quali l'«*Istruzione*» sollecita il Pallotta a prestar fede alle sole indicazioni del preposto prelato camerale: «*Di questa part.e/ e di tutti gli altri interessi camerali, VS. seguirà gli ordini di*

⁷⁸ *Istruzione*, f.58 verso.

Mons./ Protesauriero, che se gli danno annessi alla p(), a' quali in tutto, e/ per tutto io mi riferisco»⁷⁹.

La questione doveva aver assunto, dunque, proporzioni di speciale rilievo negli ambienti romani, se sembrò opportuno munire l'Istruzione di una «*Scrittura aggiornata*» che si occupasse dell'argomento, con inequivoche censure alle riforme dell'Albergati.

Come accennato, la Corte romana affronta la questione su due profili di lesio interesse: il danno economico per riduzione di entrate ed emolumenti: «*Dalle quali/ moderazioni non solo viene la Camera Apostolica a' restar molto/ dannificata, ma' ad essere biasmati, come ingiusti quelli che hanno/ stabilite et riservate le tasse antiche...*»⁸⁰ e l'affievolimento delle immunità giurisdizionali del collettore.

La Camera apostolica sottolinea a più riprese al Pallotta la necessità del pronto ripristino dell'antico, anche perché -si sostiene- la riforma nelle modalità in cui è attuata è non solo economicamente dannosa ma anche giuridicamente illegittima: «*Mons. Albergati, il/ quale per questa caggione, e molto più per non havere sopra/ ciò ordine, né autorità alcuna dalla Sede Apostolica non pote=/va, ne doveva sminuirli*».

Il Pallotta si trova così tra le mani lo sgradito compito di imbastire una restaurazione giudiziaria non condivisa: «*...onde sarà bene che il nuovo Colettore le/ ritorni all'uso solito, et trovando repugnanza ne Ministri Laici/ procuri di farli capaci, che non si devono seguitare le novità che/ Mons. Albergati senza alcuna legitima facultà ha voluto intro=/durre...*»⁸¹.

Quanto al profilo più segnatamente organizzativo, la Curia è dell'avviso che l'introduzione di un collegio giudicante, la Congregazione, abbia finito per rafforzare l'impronta localista dell'organo sancendone la nazionalizzazione senza ben valutare che tale provvedimento avrebbe reso il tribunale ecclesiastico

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Scrittura aggiornata all'Istruzione, f.60 verso*.

⁸¹ *Ibidem*.

sensibile alle pressioni della Corona e avrebbe pregiudicato il necessario legame di dipendenza d'ufficio della collettoria dalla Camera apostolica⁸².

Ulteriori riserve alla riforma del rito suscita l'introduzione di un giudice monocratico in grado di appellazione: Roma registra il risentimento dei vescovi locali e si sbilancia a favore delle loro pretese: «*E per quietare gli Ordinarij, i quali sogliono dolersi che le cause de lo=ro Tribunali, che vanno per appellatione a' quelli del Colettore/ sono giudicate da' una Persona sola...*»⁸³ al Pallotta è suggerito di ristabilire una Commissione di assessori.

Rinnalzamento generale delle tasse per stipendiare i collaboratori e i laboriosi «*...Notari [affinché] habbino la giusta mercede delle loro fatiche*», ed affidare loro le cause civili; riabilitazione dei «*christiani nuovi che sia(no) riputati huomo da bene*» all'ufficio di giudice; ristabilimento delle antiche consuetudini del rito, dei balzelli e dei termini interlocutori⁸⁴. È questo l'«*epanuissement*» dell'antico costume processuale che la Corte romana desiderava ristabilire nel Tribunale della collettoria attraverso le indicazioni rivolte al nuovo collettore, ma che il Pallotta non sembra accettare supinamente.

7.1 motivi di immobilismo dello stato di giurisdizione e del processo canonico nei tribunali ecclesiastici speciali.

A questo punto, sembra inevitabile un interrogativo sulle dinamiche dominanti sul processo canonico nei tribunali ecclesiastici speciali periferici, sui poteri stabili e sulle condizioni che avrebbero favorito un'azione riformista. La

⁸² «*L'istesso Mons.Albergati riformando il Tribunale della Colettoria insti=tui una Congregatione di sette Persone Nazionali di Portugallo, di/ mandati Consultori, cioè cinque ordinarij, et due sopranumerarij, col voto/ de quali si dovessero decidere tute le cause del Tribunale, ordinando che/ per questo effetto dovesse d.a Congregazione raunarsi ogni settimana/ una volta in casa sua. Questa Congregatione viene a' diminuire l'/ autorità, e giurisditione del Colettore, e suo Auditore, il quale non può/ adesso giudicare senza li voti de Consultori, come non possono fare/ suoi Giudici delegati, essendosi con tal modo trasferita l'autorità ne/ suoi nazionali, cosa sempre tentata dalli Ministri Regij...*». Ivi, f.61 recto.

⁸³ Ivi, f.61 verso.

⁸⁴ Ivi, f.62 recto.

questione richiede, in altri termini, una ricapitolazione delle «condizioni ambientali», in senso lato, orientate all'innovazione del fisco apostolico e dei suoi tribunali, accarezzate dall'Albergati nella terza decade del Seicento⁸⁵.

Va precisato subito che l'Albergati, da fedele esecutore della missione apostolica, rimane nel binario istituzionale del suo ufficio e la sua volontà innovatrice non intende disestare radicalmente l'impianto «medievale» del tribunale della collettoria. La sua aspirazione a migliorare professionalmente i quadri del tribunale e promuovere la stabilità -e l'identificazione nazionale- del personale dell'ordine giudiziario; a garantire sentenze giuridicamente corrette; a definire il giudice ecclesiastico secondo criteri oggettivi e non discrezionali e, ancora, a favorire la contrazione dei tempi tecnici del processo depurandolo da gravami ed imposte vessatorie, sono tutti elementi che non si esauriscono nell'ottica storiografica del moderno giuspositivismo la cui sintesi è nell'elevazione del giudice naturale; lo spirito innovatore dell'Albergati sembra ispirarsi ad una visione profondamente cristiana ed umanissima di idealità che attingono principalmente ad un patrimonio di sensibilità e convinzioni personali. La volontà di reazione dell'Albergati non ha nulla a che spartire con il razionalismo laico, perché attinge integralmente ad un connotato caratteriale già ampiamente manifestato dal prelado bolognese nella sua prima missione in terra tedesca e che si riflette nei memoriali di cui è autore.

In qualche modo, tuttavia, le due tensioni antitetice del riformismo cattolico e del laico illuminismo *ante-litteram*, vanno a coincidere negli scopi: controbattere all'arbitrio assolutista che qui si fa giudice e tribunale straordinario, variabile, instabile, incontrollato, post-costituito e facilmente «distraibile» dai superiori compiti e dalle alte responsabilità verso cui l'amministrazione della giustizia l'avrebbe richiamato⁸⁶.

Nella riforma vagheggiata dall'Albergati sembra insomma possibile dissociare il criterio quantitativo della maggioranza parlamentare dall'esigenza di assicurare

⁸⁵ Per una indagine sui rapporti polemici Chiesa–Stato in età avanzata, vedasi LUIS REIS TORRAL, *Ideologia politica e teoria do Estado na Restauração*, Univ. de Coimbra, Coimbra, 1978, pp.292 ss.

⁸⁶ PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale. Prassi e dottrine in Francia dall'ancien régime alla restaurazione*, Roma, Viella, 1999, pp.7-16.

la qualità del giudizio che immancabilmente trova l'unico vero fondamento nell'elezione del «migliore» in quanto «più giusto» e che deve essere elemento prevalente nel tribunale⁸⁷.

E, tuttavia, quella autentica volontà di riforma, tutta volta a modernizzare le strutture organiche ecclesiastiche, si imbatte in impedimenti di varia natura e tutti originati dal quel medesimo complesso sistema burocratico romano orientato all'elefantiasi post-rinascimentale sul modello del *Patrimonialstaat*⁸⁸.

Delle direttive impresse da Urbano VIII alla politica economica, così trasparenti nella documentazione esposta, si è già riferito. V'è, poi, una politica ecclesiastica conciliare tridentina, i cui effetti a lungo termine sono ancora palpabili in quegli anni e vanno letti necessariamente in chiaro-scuro quando applicati alle esigenze di innovazione del tribunale della collettorìa. Si è infatti appreso che non lineari fossero i rapporti tra il collettore e i vescovi portoghesi, nel trattare di benefici e successioni e della sorte dei patrimoni vacanti. D'altra parte è ben noto che il Concilio di Trento nell'imporre l'obbligo della residenza e specialmente con l'aver tratteggiato e scolpito nel vescovo l'immagine-simbolo di un «magistrato preposto al governo dei popoli»⁸⁹, intendeva ovviare a quella persistente condizione di debolezza d'autorità dei pastori nei confronti della multiforme realtà diocesana e della disubbidienza dei capitoli canonicati e dell'indisciplina degli ordini religiosi.

Per gradi gerarchici, tuttavia, tra vescovi e collettore si riproducevano identici segnali di insubordinazione e di malessere. La riforma dell'Albergati, dunque, metteva in chiaro le contraddizioni organizzative del sistema incidenti o originate da questioni squisitamente disciplinari, frammiste alla logica gerarchica. E quella logica d'ordine, la stessa che si riflette nelle competenze giudicenti del vescovo e nell'inquadramento nei tre gradi di istanza nel rito canonico, nettamente delineati dalle proposizioni tridentine, se da un lato intendeva ordinare ed

⁸⁷ Cfr. EDOARDO RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Adelphi, Cremona, 1976, pp.63-64.

⁸⁸ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico* cit., p.232.

⁸⁹ ADRIANO PROSPERI, *Il Concilio di Trento* cit., pp.112-113.

organizzare, dall'altro contribuiva a rendere più rigide le condizioni di innovazione⁹⁰.

Del resto, la linea papale del Seicento è tutta volta a pianificare e organizzare strutture burocratiche che sono il fondamento, specie in economia finanziaria, dello Stato pontificio modernamente inteso⁹¹. Ed in quella prospettiva di politica pontificia si addensano potenti forze di cambiamento e di conservazione: l'ulteriore passaggio evolutivo della Chiesa visibile è sollecitato dalla fioritura delle idee rivoluzionarie di Sarpi e Campanella o delle teorie del Suarez, da quel giusnaturalismo che in pieno XVII secolo induce la Chiesa a superare l'impianto medievale del dualismo istituzionale⁹² mentre Paolo V afferma l'irrinunciabile difesa delle prerogative giurisdizionali dei tribunali ecclesiastici: una «*irritatio*» estensibile dal Regno portoghese all'intera comunità degli Stati cristiani⁹³.

In questi termini «l'attitudine centripeta del polo papale»⁹⁴ che fagocita senza distinzione tutti gli istituti dell'esperienza canonistica nell'alto medioevo manifesta una costante che serba in sé il germe novatore della Controriforma, ma che è in grado di assorbire agevolmente nel proprio tessuto connettivo ogni voce riformista: un'eventualità ancor più facilmente attuabile se la fonte scaturisca dai lontani uffici periferici, ganglio terminale dei potenti organi del governo centrale.

V'è ancora da aggiungere al quadro ricostruttivo un ultimo fattore non trascurabile: la parentesi concordataria che contraddistingue il Seicento

⁹⁰ DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale del diritto ecclesiastico*, II, Torino, UTET, 1902, pp.88-89.

⁹¹ FRANCESCO CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medioevale*, 2° ed., Giuffré, Milano, 1953.

⁹² PAOLO PRODI, *Suggerzioni (da H.J.Berman) per lo studio del ruolo del diritto papale tra medio evo ed età moderna*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto. Atti del Convegno internazionale, Roma, CNR, 2-3 giugno 1987*, Padova, CEDAM, 1988, pp.99-100. Si ricordi che, prima di essere dato alle stampe (1612), il *Tractatus de legibus ac de Deo legislatore* ebbe la sua sede naturale di decantazione nelle aule dell'Università di Coimbra, dove il Suarez insegnò tra il 1597 ed il 1617. Cfr. MARIO D'ADDIO, *Appunti di storia delle dottrine politiche*, I, ECIG, Genova, 1980, p.358.

⁹³ PAOLO V, «*Irritatio nonnullorum actorum a iudicibus laicis Regni Portugalliae attentatorum contra ecclesiasticam immunitatem*», in *Bull. Rom.*, T.XII (1611-1623), p.405.

⁹⁴ FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Christianae rei publicae Senatus. Profili di un parlamento medievale*, Studium Urbis, Roma, 1979, p.101.

spagnolo. La sospensione del dialogo di vertice sui temi della libertà confessionale si presta ad interpretazioni ambivalenti, ad indicare bonaccia di lungo termine, o crescenti divaricazioni di prospettiva tra interlocutori. E il rapporto Stato-Chiesa nel regno filippino segnala da tempo, attraverso le Carte regie, progressive smagliature⁹⁵. In questo contesto va calata l'attività riformista dell'Albergati, nel quale il confronto diretto con il monarca -secondo la migliore tradizione di politica ecclesiastica spagnola regalista- di concessioni e attriti, di aperture e dinieghi, avrebbe potuto ottenere maggiori risultati, che non una soluzione negoziale. Durevoli accomodamenti concordatari, beninteso, sarebbero giunti, ma in netto ritardo, con quel Concordato del 1717 ad inaugurazione di una nuova era, nota come dei «concordati dell'età dell'assolutismo»⁹⁶.

Ma se questo appena descritto è il quadro di riferimento a sfondo dell'azione riformista sul Tribunale fiscale «degli spogli», non va neppure sottovalutata una circostanza precisa, che vale a reinterpretare le reazioni della Corte di Roma. La collettorìa è una giurisdizione speciale: un'entità non rapportabile al tribunale dell'Ordinario diocesano, l'autentico «tribunale delle anime», così attentamente vagliato dai decreti tridentini e dalle bolle apostoliche successive. Il collettore è giudice precipuamente fiscale, deputato al rastrellamento di danaro ed al suo convogliamento a Roma, relegato spesso al disbrigo ripetitivo di funzioni d'ufficio esattoriale. La sua particolare affinità funzionale con l'ufficio fiscale della *Comisaría General de Cruzada*⁹⁷, l'organo istituito nel 1509 per amministrare i

⁹⁵ FORTUNATO DE ALMEIDA, *Historia* cit., II, pp.127, 235 e 320. Vedi anche JOAO DE ANDRADE E SILVA, *Colecção da legislação Portuguesa (1613–1619)*, pp.225-226.

⁹⁶ FRANCO EDOARDO ADAMI, *I Concordati spagnoli del 1753 e del 1851 nel contesto storico europeo*, in *Los Concordatos: pasado y futuro (actas del simposio internacional de derecho concordatario)*, Almería, 12-14 novembre 2003, Albolote, 2004, p.5.

⁹⁷ «La Colectoría estaba unida á la Comisaría General de Cruzada dunque como función independiente y con iurisdicción especial». Questo organo venne disciplinato nella *Nova Recopilación*, tit 13°. Cfr. voce *Colecturía*, in *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana*, XIV, Madrid, 1912, ried. 1991, pp.15-16. Quanto alla giurisdizione speciale ad esso riconosciuta, con competenza relativa anche alle «grazie di sussidio» questa si intendeva su materie di indole finanziaria, sulle cause di seconda istanza, ossia «*in appellatione*», ad integrazione del Tribunale della Collettorìa. Cfr. voce *Comisaría (de Cruzada)*, ult.loc.cit., p.1382.

fondi della Crociata, sembra sottolineare ulteriormente la specialità delle incombenze giurisdizionali. Eppure, quello stesso tribunale di collettoria in più occasioni -è quanto ci conferma la carriera di Decio Carafa o di Fabrizio Caraccioli- viene a coincidere con le funzioni diplomatiche del nunzio⁹⁸ e, comunque, intesse rapporti stabili, di mutua collaborazione con questo tribunale e con i rappresentanti diretti della Corona⁹⁹. In più occasioni ha voce nelle vicende di politica europea¹⁰⁰.

La riforma dell'Albergati, dunque, si scontrava con le resistenze opposte non tanto dalle potestà civili, ma con una diversa logica organizzativa, distante da motivazioni di ordine dottrinale. Tale impianto organizzativo nei progetti di Roma assegnava all'ufficio del collettore un ruolo burocratico immutato ed immutabile nel tempo, puramente esecutivo, tutt'al più di controllo disciplinare su vescovi e religiosi, ma totalmente disgiunto dalla realtà sociale entro la quale era chiamato ad operare.

Servire la Chiesa, per Albergati, sia in qualità di nunzio che di collettore, non voleva significare costringerne gli istituti ad un perenne immobilismo, ma scrostare con lo scalpello riformista la patina rugginosa che il tempo aveva steso su di essi e sui cui le dinamiche economiche avevano innescato un ancor più rapido ed aggressivo processo di corrosione: un fenomeno che in Portogallo si sarebbe concluso con i «Concordati dell'età assolutista».

Appendice n.1. I sedici *Apuntamentos* di Filippo IV ai suoi Governatori.

⁹⁸ FORTUNATO DE ALMEIDA, *Historia* cit., II, p.586.

⁹⁹ GAETANO MORONI, voce *Nunzio apostolico*, in *Dizionario* cit., XLVIII, Venezia, 1848, spec. pp.152-153, laddove si dà risalto al primato giurisdizionale del Vescovo: «...I nunzi pontifici prima del Concilio di Trento giudicavano in prima istanza delle cause che sono della giurisdizione ecclesiastica, dopo, sono solo giudici d'appello per le sentenze date dagli ordinari dei luoghi...all'estero essi accudiscono gli interessi dei Pontefici, e hanno la facoltà di esaminare le controversie civili e miste, e sulle questioni di governo spirituale;...nondimeno però esercitare non possono una liberissima giurisdizione, come i legati a latere; dovendo egli, se non sono provveduti de' necessari mezzi per punire i trasgressori, servirsi dell'aiuto dei vescovi locali...».

¹⁰⁰ FABIO VECCHI, *Il carteggio tra Mons. Giovanni Battista Pallotta* cit., Docc. nn.III e XXXIX, pp.

«Apuntamenti che li SS.ri Gov.ri per ordine di S.M.tà ordinarono al S.re Fran.co Vaspinto che trattasse co' il Collett.re per buon governo del suo Tribunale, e per evitar querele¹⁰¹

1°. che le persone, alle quali si havranno da commettere le cause siano di molta soddisfatt.ne e Lettere, e no Christiani nuovi, e perche il Colett.re no' vuole haver cognit.ne di tali persone restando egli servito di comunicar co' S.S.ri Gov.ri essi lo avvertiranno di quello conviene.

2°. che il Collett.re negli dispacciar' in mensa li negotij, e commissioni si' com' si faceva in tempo de Ser.mi Legati de Latere di q.to Regno.

3°. che li condannat.ri de i delinquenti, che vengono per appellat.ne alla Legatia no' si applichino per le spese della mede.ma Legatia se no' in quella parte, che già era stata applicata da gli ordinarij istessi com' stava.

(f.153 recto)

4°. che si osservi la Riforma che fece Monsig.r Albergati in quel che tocca a' gli Offitiali della Legatia, e tasse delle spedit.ni atteso che q.to era avanti molto corrotto.

5°. che suggerendosi Giudici in luogo d'altri, impediti, si faccia per semplice' dispaccio, e no' si spedischi provision', com'era stile antico della Legatia per iscutar spese, e dilationi.

6°. che l'interlocutori si dispaccino nelle forme dello stile, che si osservava nel tempo de Legati de Latere, che era di aggiuntarsi la petizione dell'app.ni al processo, e così giunta vedersi in meta dove si procedeva com' pareva giustitia senza concedersi novi rescritti in ciascheduna interlocutoria ch'è grande abuso, spesa, e dilat.ne che fa le cause ecclesiastiche immortali, di che si sentono molti lamenti.

7°. che li processi no si esporta sino in riguardo alla qualità delle parti, ma si bene delle cause, e della fatica, che li giudici fanno in ispedirle.

¹⁰¹ *Mons.Albergati e Pallotto, lettere originali del Collettore in Portogallo alla Segreteria (dal 20.I.1624 al 28.XII.1624), Archivio Segreto Vaticano (in seguito ASV), Segreteria di Stato. Portogallo, Vol.15, 1624, ff.153 recto-154 verso.*

(f.153 verso)

8°. che il Collett.re no tratti di visitare Arcivescovi, Vescovi, Capitoli ne Religiosi, perche quando q.to sia nec.rio S.M.tà lo farà avertire al Collett.re che bisogna che per q.to effetto il suo favore, ordinerà gli sia dato, e si eviteranno gli scandali.

9°. che no' si conosca nessuna causa in prima istanza e solam.te si faccia in grado di appellatione.

10°. che il Collett.re no' nomini Succollettori essendosi rissoluto co' participant.i di S.S.tà che no' ci sieno in Portugallo, di che si ritroveranno alcun' scritture, e risolut.ni, che seranno vistate' da suoi Antecessori.

11°. che no' s'intrometta il Colett.re nel governo ordinario delle Religioni, e lasci fare a' loro Prelati conforme' alla Regola, e constitut.e di d.e Religioni.

12°. che quando gli si dimanderanno processi dalli giudici della Corona per provvedere in qualità causa di forza li facci dare, perché in altra maniera patirà la giustitia di una delle parti dal che può nascere grande scrupolo di coscienza.

(f.154 recto)

13°.che quando nascerà differenza trà l'Aud.re del Coll.re e il Giudice della Corona, ordini il d.° Collettore che lo stesso Aud.re vada al Tribunale del Palazzo per trattar, e disputar la materia, e pigliarsi risolut.ne più accertata, e al d.° Aud.re si farà ogni dovuto buon trattame.to.

14°. che nascendo alcuna differenza in materia di giurisditt.ne trà l'Aud.re e i Tribunali di S.M.tà non si usino censure contra di loro, senza darsene prima conto dal Collett.re da S.M.tà et aspettarsi la sua risposta.

15°. che lo stesso si faccia havendosi da usar censure contro alcun populo comunicando il caso co' il Capellano magg.re secondo la forma di un Breve di Giulio 3° confermato da Leone X°.

16°. che il Coll.re ordini, che li Notarij della Legatia sieno secolari, e no' habbino magg.ri () di quello, che hanno quelli della Corte Regia, com' sempre si è costumato».

(f.154 verso)

Appendice. Doc.n.2. Lettera di Mons. Collettore Antonio Albergati al cardinal Ludovisi, del 3 marzo 1623.

«Copia d'una lettera scritta da Mons.e Coll.e di Portugallo alli 4 di Marzo 1623 intorno al par.re della riforma del Trib.le Ap.co di Lisbona, als.re Card.e Ludovisio»¹⁰²

«Quando io vinni quà trovai, che q.to Tribunale si governava nell'infrascritto modo. Oltre l'Auditore ed il Coll.re vi sono 24 Ecc.ci posti in dignità Portughesi alli quali è stato sempre solito di committersi le cause Apostoliche, sì da Roma, come dal Coll.re ogni appell.ne dell'Aud.re, o' in altro modo, che vingan qua.

Questi Giudici pigliavano prima un Assessore, che volevano, e davano le sentenze, come li pareva, senza renderene conto al Coll.re dalla quale disp.ne nascevano molti inconvenienti i () la maggior parte di q.ti Giudici erano di natione Giudia, e tanto odiati dalli christiani vecchi, che non si poteva supportare, che si commettesse a loro le cause del Tribunale Apostolico.

Che essendo poco stimati, per ogni minima bagattella erano tirati alli Tribunali secolari, ove che se il Coll.re non li diffendeva, si perdeva tutta la giurisd.ne Ecc.ca. Se il med.mo pigliava la loro difesa, ecco romori e turbationi della republica.

Questi ogni giorno espedivano le cause da se stessi senza darne mai conto, ondeche la giust.a stava esposta a' varij pericoli; oltre che erano in numero tanto grande, che tra quelli era sempre qualched.° che non si conteneva nelli termini e dava travaglio.

L'Auditore in() poi era sempre esposto a' calunniosità nelle allocuzioni e lamenti delli Vescovi, et Arcivescovi et altri

(f. 78 recto)

¹⁰² Ivi, ff.78 recto – 79 verso.

li quali havendo tutte le loro Cong.ni con che governavano li sui christi e li loro Tribunali, si sentivano gravati, quando delli Aud.ri () nuovi in q.ti di() erano tanto facilme.te revocate le loro sentenze.

In q.ti termini stava q.to Tribunale quando io venni qui.

Hora pensando io come si potesse proveder a' q.ti disordini, et alla liberta di q.ti giudici considerai essere impossibile (), che le cause di 2^a et 3^a inst.a non si commettessero alli Portughesi non solo per una imotivata consuetudine imemor.le Ma molto più perché non vi sono altri soggetti da com'ettersi le cause d'appell.ne dell'Aud.re. E così mi risolsi, non potendosi livar in tutto le cause delli Portughesi, almeno restringersi in parti col () d'una Cong.ne.

Et si bene in apparenza ella passa sotto tit.lo di riforma del Tribunale () è fatta per riformare li Giudici Portughesi, come s'è fatto in sostanza.

L'utile che ne seguì, è per(chè) si restringe il num.º di giudici, e si levan quelli della Nacione.

Ho fatto scelta delli più dotti di q.ta Città.

Ho livato, che li Portughesi delegati non possono più correre a' briglia sciolta, come' facevano in dar le sentenze', perché hora sono obligati proporre nella Cong.ne le cause loro.

E dall'altro canto acquista l'Aud.re del Nuntio, ché non proporrà in Cong.ne tutte le cause, ma solm.te quelle, che ordinarà il Nuntio.

Di più li Portughesi nelle cause dell'Aud.re, non han'o si non voto consultivo ma nelle cause loro si l'hanno decisivo, si che iud.[ica]ndo che si facesse ingiust.[izia] o' torto alle parti, lo ci provederei.

E poiché li consultori sono amovibili ad nutu, con q.to io li costr.'go in off potendo livar a' mio piac.e, di ().

Quanto al num.~ sono sei ordinarij e due straordinarij, li quali entrano nel luogo degli altri quando tal volta uno è allegato sospetto.

Giurano di non propalar li voti degli altri.

Li parvi salarij si aggravano di parti, poiché quel honorario istesso, che si pagava p.a agli Assessori, si pone' hora in una massa com'une, e si distribuisce

ogni mese alli Consultori, e hanno proposte le cause. E s' bene sono Portughesi li Consultori, non si può fardimeno, che il Coll.re non si serva di loro per le ragioni allegate di s.to.

Oltre che vi sono ancora molti Portughesi Prelati, che sono veri fideli alla Sede Ap.ca come s'è veduto in fractionis panis nelle Tribulationi degli anni passati.

Né per q.ta Cong.ne si pubblicano li scritti del Tribunale, si perche' in essa non si trattano scritti, ma solo cause pubbliche, ove non sono scritti, come anco perché se si scoprisse alcuno, che facesse facta. Molto facile sarebbe la provisione, poi più

(f. 79 recto)

non si chiamerebbe.

Per q.ta Cong.ne non si allunghino le liti, né si gravino le parti in magg.ri spese, bastando dire che quando le parti (), non riclamano, e l'approvano, è segno che la grattia è utile.

E si bene tutte l'attioni (), per sante che siano, sogliono essere sottoposte alle censure, et alli giudicij d'altri, che secondo li loro pastori poi giudicano. Con cio q.to modo di governo senza contrad.e è stato accettato da tutti universalm.te e dag'istessi Ministri Regij, che sono censori sinceri de Coll.ri, come può V.S.Ill.ma intendere dal () corti di Portugallo, e così si può far giud.º che gli ordini dati siano buoni»

(f. 79 verso)

Appendice. Doc.n.3 Lettera di Mons. Collettore Giovanni Battista Pallotta al cardinal Barberini, del 26 settembre 1624.

«Ill.mo et R.mo Sig. Pron. Mio Cols.mo 103

103 Ivi, ff.148 recto-150 verso.

Nell'acchiuso foglio vedrà V.S.Ill.ma quello era seguito nel neg.º della collat.ne del benef.º di S.Giuliano di Santarem, et come si stava con Custodio de Figueredo, Giud.e che chiamano de los Fertos del Rey, che sono quelli che si trovano come per revis.ne le cause et sent.e di q.to Tribunale perche de facto et questo med.mo Giud.e è di tal qualità che li mesi passati essendo stato un altra volta stato dichiarato scom.to da Mons.Albergati, ad () Gover.ri li concesse l'assolut.ne cioè che privatam.te et in secreto potesse essere assoluto, et ci fa che fare perché nolesse farsi assolvere.

Sarà in circa un mese fa che li S.ri Gover.ri mandarono da me il S. Fran.co Val Pinto Cancell.re Magg.re del Regno a farmi domandare l'assolut.ne per il Figueredo, dopo haver fatti passare alcuni giorni dicendo non essere informato le risposi, che era neccess.º si desse petitione sottoscritta dal Figueredo, o comparisse a domandar l'assolut.ne proce~

(f. 148 recto)

co mand.º speciale , et che si restituissero li processi a questo Tribunale. Mi riportò li processi cioe la copia che fu levata di casa del nostro Scrivano, per la qle fu dichiarato scom.to. Circa la petizione doveva di farla esso in nome di lui per ord.e suo et de S.ri Gover.ri. Rispose () e bastar darsi ord.e a bocca a qual si voglia sacerdote. Risposi che per essere la p. cosa che li S.ri Gov.ri mi domandavano, et per farli conoscere che desiderano serli et darle gusto, che haverei rimesse quella passi () pubbliche che meritava l'eccesso grande et lo scandalo che Figueredo haveva dato, ma che era neccess.~ apparisse la sua istanza. Diede egli la risposta et consultati () altri ministri li parve un poco strano, nond.no il Pinto mi porto la petit.ne dopo haverla considerata le rappresentai che no' stava bene, et in part.re perche domandando l'assolut.ne io esprimei che stando cosi' () pativa molto detrimento; era neccess~ ch'egli mostrasse riconoscer l'obbligo

(f. 148 verso)

che haveva di obidir alle sent.e di q.to Tribunale, perche a me costasse ch'egli avesse la disposit.ne necess.a per conseguire l'assolut.ne et quanto al processo le dissi che era neccess~ restituir prima anche l'originale.

Si fece una giunta co' desembargatori del Palazzo che sono li ministri più Supremi delle materie di Giust.a et fu risoluto che la petit.ne si accomodasse, ma quanto alla restit.ne del processo originale, che questa non stava in potere del Figueredo, essendoci decreto del Desembargo del Palazzo che non si restituissero, che però circa questi si andasse per la via ord.ria, et int.to non essendo Figueredo scom.to per la detent.ne del processo originale, né essendo in suo potere la restit.ne no' se la doveva ritardare l'assolut.ne et co' questa risposta venne il Pinto.

Quanto alla petit.ne mi diede per soddisfatto, essendoci fra le altre cose che egli ubbidiva et riconosceva l'obbligo che haveva di farlo. Quanto al processo originale dissi che non era ragione veruna che questo fusse levato al suo Giudice et tribunale, et che, quando pure il Desembargo fusse stato sup.re a questo (che non era) neanche poteva pretendere, se no' levar li atti al suo Giudice.

(f. 149 recto)

ginale dissi che non era ragione veruna che questo fusse levato al suo Giudice et tribunale, et che, quando pure il Desembargo fusse stato sup.re a questo (che non era) neanche poteva pretendere, se no' levar li atti al suo Giudice.

Che la via ord.ria per rihaver d.° processo era di procedervi il Desembargo con le censure, dal che ne poteva risultare la turbat.ne della quiete no' solo di q.ti Tribunali, ma della Città et del Regno, et che se li S.ri Gover.ri s'interponevano per un Giudice per levar questo disturbo molto più havevan da procurar di ovviare a perturbat.ne tento grande, mentre si era in tempo di farlo.

Che se bene Figueredo no' era stato scom.to per l'originale si poteva però fare urtando in q.to Tribunale ch'egli haveva procurato et era stato cagione che no' si restituissero onde, o no' conveniva assolver'hoggi chi doveva escommunicarsi domani, o se cui competit actio magis

(f. 149 verso)

competit retentio, se potevo dichiararlo scom.to molto più potevo ritenerle l'assolut.ne delle censure fulminate infine stringendomi con la risolut.ne del Desembargo acciò io dichiarassi quel che rispondevo. Conclusi che le ragioni

dette et altre che più lungam.te si discorsero io no' haverei concessa assolut.ne a Figueredo, se no' mi veniva restituito il processo originale, et che se il Desembargo stimava lecito con ragione ritener li processi del tribunale () ancor che si mettesse in ritiro la quiete universale, molto più era lecito a me co' ragione tanto chiara ritener l'assolut.ne a Figueredo per fuggir la turbat.ne della quiete com.e. Finalm.te hanno havuto per bene rimandarmi li processi, et accetti l'assolut.ne in forma () consueta, co' dispaccio ordinario alla presenza di molti et in part.re dello Scrivano (il che ha sentito Figueredo più di ogn' altra cosa) et co' farsi atto di tutto. Hora stiamo negoziando le altre cause dell'Aposentadore

(f. 150 recto)

delli Scomunicati di Cintra Obidos et altri, et se bene e' gran disvantaggio per noi esserci sent.e di Tribunali Regij co' le quali han dichiarate le sue censure per ingiuste et nulle nond.° spero il D.Dio mi farà gra' che q.to Tribunale e l'ese° di S. () no' riceva pregiud.° et a V.-S. prego con.ta prosperità.

Lisb.a 26 Embre 1624 Obblig.mo et dev.mo Ser.re G.B. Pallotto».

(f. 150 verso)